

dino del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“1.1. All’interno dell’ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.”.

2. (comma abrogato)”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Volpini del 24 settembre 2018 n. 234;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Pergolesi del 26 settembre 2018 n. 237;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018, n. 111.

Legge regionale 22/10/2018, n. 41 concernente:

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 4 ter dell’articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’), così come introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: ‘Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”), le parole: “Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle” sono sostituite dalle parole: “Restano ferme le”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 22/10/2018./

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art.11 (*Organizzazione e ricettività*) - 1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.

2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.

3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.

4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 del

l'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4-bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. **Restano ferme le funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale.**"

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Volpini del 27 settembre 2018, n. 239;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta dell'11 ottobre 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2018, n. 111.

Legge regionale 22/10/2018, n. 42 concernente:

Modifica alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2016)

1. Al primo e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi